



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. <u>1375</u>	Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO – MEDIAZIONE ASSICURATIVA ALLA SOCIETA' ASSITECA S.p.A.-
Data <u>3/3/2016</u>	

L'anno duemilasedici, il giorno Tre, del mese di Marzo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Fabrizio Viola, nominato con D.A. n.44/Gab del 3.8.2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guisera con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

Con il voto consultivo **favorevole** del Direttore Generale dell'Ente

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

PREMESSO:

- che l'Ente ha in corso con diverse Compagnie numerose polizze riguardanti vari rischi contro i quali ha inteso tutelare il patrimonio, le persone nonché la responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera;
- che l'Ente ha la necessità di predisporre nuovi capitolati di Gara in considerazione delle mutate condizioni contrattuali, normative nonché della naturale evoluzione dei valori, dei capitali, massimali e del mercato assicurativo in genere.

CONSIDERATO

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- che tale attività non può essere svolta da personale interno all'Ente in virtù della specifica competenza tecnica richiesta, della necessaria, costante e specifica formazione professionale ;
- che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare dei servizi del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett.b) del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209;
- che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- che "deve guardarsi con favore alla possibilità che gli enti, ove non dispongano al loro interno delle risorse organizzative necessarie, si avvalgano dell'assistenza di intermediari indipendenti qualificati (quali i broker), ovviamente selezionati secondo le procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della legislazione vigente." (Autorità Garante della concorrenza e del mercato, parere del 2 dicembre 1997);

RILEVATA, pertanto, la necessità di affidare ad una società specializzata il servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune ed al fine di ottimizzare le eventuali polizze contratte e/o da contrarsi da parte dell'Ente;

ATTESO che l'attività del broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune le soluzioni più idonee;

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa ritiene che i broker possano svolgere utilmente le loro professionalità in favore delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato Sez. VI, 23-07-2008, n. 3655);

DATO ATTO, inoltre:

- che la Corte dei conti ritiene che nei contratti assicurativi muniti di clausola broker i costi dell'intermediazione vengono sostanzialmente compensati dal mancato versamento delle provvigioni

in favore degli agenti assicurativi. (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.1536/04, confermata in appello da Sez. I Centrale, n.179/08);

- che “nel momento in cui la pubblica amministrazione proceda alla stipula dei contratti di assicurazione ad essa offerti con l'attività di intermediazione del broker, deve ipotizzarsi la non onerosità per l'amministrazione, perché il broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.” (T.A.R. Abruzzo Pescara, 26-07-2006, n. 397);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di una società di brokeraggio, con compiti di assistenza e consulenza nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi e con la garanzia dell'indipendenza dalle Compagnie Assicuratrici, al fine di garantire una copertura assicurativa alle migliori condizioni offerte dal mercato, nonché un servizio di assistenza nella gestione delle polizze in essere, con particolare riferimento alle varie fasi di gestione dei sinistri;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare il comma 11 dell'art. 125 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

CONSIDERATO CHE, per prassi consolidata di mercato, le provvigioni percepite dal broker ammontano a circa il 10-12% del premio al netto delle tasse per i rami elementari e al 5% per RCA, e che nell'arco temporale di affidamento dell'incarico la soglia di € 40.000,00, quale remunerazione ricevuta dalle Compagnie assicuratrici per la stipula di polizze assicurative per conto dell'Ente, non verrà superato;

VISTA l'offerta pervenuta dal broker Assiteca S.p.A.– Società Certificata ISO Vision 9001 2000, che ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con sede legale in Milano, Via G.Sigieri, 14 e sede operativa in Roma, Via E. Dè Cavalieri 11;

VISTO che la stessa Società Assiteca S.p.A. è titolare di una polizza assicurativa, stipulata, contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che il broker Assiteca S.p.A. evidenzia nella sua presentazione un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella assicurazione della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Assiteca S.p.A con sede legale in Milano, Via G.Sigieri, 14 e sede operativa in Roma, Via E. Dè Cavalieri 11;

CONSIDERATO che tale in carico viene svolto senza nessuna spesa a carico dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art.49 DLgs 267 / 2000;

DELIBERA

- 1) DI AFFIDARE per motivi espressi in narrativa, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) alla Soc. Assiteca S.p.A.;
- 2) DI PRENDERE ATTO che il servizio avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla stipula del mandato;

4

- 3) DI DARE ATTO che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato in modo formale;
- 4) DI DARE IMMEDIATA esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento assumendo direttamente la relativa disponibilità.



Il Segretario Verbalizzante
Dot. ~~Giovanni Carriani~~

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Giovanni Cosentini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dot. ~~Fabrizio Viola~~)